

N. 1608/2012 R.G.



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**CORTE D'APPELLO DI FIRENZE**  
**Prima Sezione Civile**

La Corte, composta dai magistrati:

- Edoardo Monti	Presidente
- Andrea Riccucci	Consigliere
- Dania Mori	Consigliere rel.

Nella causa n. 1608/12 RG promossa da:

**O.ME.P. Officine Meccaniche Pierallini s.p.a.**, rappresentata e difesa dall'Avv.to Pini Claudio

parte attrice

contro

**COS.MO.S. TRANSPORTATION SYSTEM scarl**, rappresentata e difesa dall'Avv.to Ambrogio Fallara

parte convenuta

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa avente ad oggetto impugnazione per nullità di lodo arbitrale, causa trattenuta in decisione all'udienza del 19.6.18 sulle seguenti conclusioni:

Conclusioni OMEP: *Si conclude affinché la Corte d'Appello Ecc.ma voglia riformare il lodo arbitrale deliberato il 27 aprile 2012 fra Cos.mo.s Transportation System s.c.r.l. e O.ME.P s.p.a. e, per l'effetto, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del lodo impugnato, dichiararlo nullo ed improduttivo di giuridici effetti. Con vittoria di spese e di onorari."*

Conclusioni COSMOS: *"Chiede che la Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze, sezione prima civile, voglia rigettare la richiesta di nullità e inefficacia del lodo impugnato, in quanto inammissibile e/o infondata in fatto e diritto, con vittoria di spese e competenze di giudizio anche per il sub-*

Firmato Da: MORI DANIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 36902fb8e6d0dcecd987ec8407a82786 - Firmato Da: BALDI SERENA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 6313a7be892be5f3c39df83a535814b  
Firmato Da: MONTI EDOARDO ENRICO ALESSA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 1c41b670ce1419dcca76a561054a1f782



*procedimento n. 1608-1/2012 della presente sezione e collegio, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge”.*

### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

1. Con atto di citazione notificato in data 23.7.12 O.ME.P. Officine Meccaniche Pierallini s.p.a. (d'ora in poi OMEP) ha convenuto in giudizio di fronte a questa Corte d'Appello COS.MO.S. TRANSPORTATION SYSTEM scarl (d'ora in poi COSMOS), impugnando il lodo deliberato in Montecatini Terme (PT) in data 27.4.12 dal Collegio Arbitrale composto dal Presidente dott.ssa Angela Paganelli e dagli arbitri avv.to Maurizio Bozzaotre e avv.to Andrea Abbri, emesso a chiusura di un giudizio arbitrale promosso dal consorzio COSMOS avverso la consorziata OMEP. La società consortile COSMOS, deducendo che OMEP era rimasta membro del consorzio sino al 31.12.05, sosteneva l'esistenza di crediti vantati a vario titolo verso controparte in ordine a rapporti maturati durante il periodo in cui OMEP aveva fatto parte del consorzio (per l'ammontare complessivo di oltre 190.000 euro) e quest'ultima negava in tutto in parte tali ragioni di credito ed a sua volta deduceva di essere creditrice di COSMOS per altre ragioni, per un totale di oltre 300.000 euro.

Il Collegio Arbitrale espletava prove testimoniali e l'interrogatorio formale del legale rappresentante di COSMOS ed all'esito, definitivamente pronunciando, emetteva il seguente lodo:

*“1) Dichiaro dovuta da OMEP a COSMOS la somma di euro 46.860,54+ Iva, oltre interessi di legge decorrenti dal 9.10.09;*

*2) dichiara dovuta da OMEP a COSMOS la somma di euro 100.001,29, oltre interessi di legge decorrenti dal 9.10.09;*

*3) dichiara dovuta da OMEP a COSMOS la somma di euro 11.604,81, a titolo di rimborso Enel, oltre interessi di legge decorrenti dal 25.5.11;*

*4) dichiara dovuta da COSMOS a OMEP la somma di euro 115.516,03, relativa ai punti 5), 6) e 7) della richiesta originaria, oltre Iva;*

*5) dichiara dovuta da COSMOS a OMEP la somma di euro 5.978,00 a titolo di rimborso quota capitale;*

*per l'effetto, operata la compensazione tra i reciproci crediti, condanna OMEP al pagamento della residua somma dovuta in favore di COSMOS come sopra determinata.*

*Considerato che le domande di COSMOS hanno ad oggetto somme di denaro aventi natura di obbligazioni di valuta, la rivalutazione non spetta (vedi in particolare, quanto alla domanda di ripetizione dell'indebito oggettivo, Cass n. 13687/01).*

*Dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite.*



*Pone a carico delle parti, in solido, le spese per il funzionamento del Collegio e gli orari degli arbitri, nella misura liquidata pari a euro 35.000,00 oltre rimborso forfettario del 12,50%, Iva, cap come per legge, di cui il 40% a favore del Presidente ed il 30% a favore ciascuno degli arbitri nominati dalle parti, detratto l'acconto eventualmente percepito. Liquidava inoltre le spese della procedura in euro 450 oltre Iva a favore del Presidente”.*

**2.** OMEP impugna il predetto lodo per nullità, articolando 4 motivi.

**2.1.** Violazione dell'art. 829 n. 4) cpc per avere il Collegio pronunciato fuori dei limiti della convenzione di arbitrato;

**2.2.** Violazione o falsa applicazione di regola di diritto, in particolare dell'art. 112 cpc, con riferimento all'art. 829 n. 12) cpc.;

**2.3.** violazione o falsa applicazione di norme di diritto, in particolare degli artt. 1243cc e 1282 cc (per non avere il Collegio applicato gli interessi legali sulle somme riconosciute in favore di OMEP, mentre ciò è stato fatto per le somme riconosciute in favore di COSMOS ed inoltre per non avere il Collegio applicato gli interessi legali dopo avere operato la compensazione sulle rispettive poste di debito/credito delle parti, calcolandoli sulla somma finale non estinta per compensazione).

**2.4.** violazione e falsa applicazione di norme di diritto, in particolare dell'art. 75 cpc per l'assenza di *ius postulandi* del Presidente del CDA di COSMOS ad introdurre il giudizio arbitrale (per mancata tempestiva produzione in giudizio di una delibera del CDA di COSMOS di autorizzazione in tal senso in favore del Presidente).

**2.5.** Dopo aver esposto i quattro motivi di impugnazione del lodo l'atto di citazione di OMEP contiene un ulteriore paragrafo n. 5, intitolato “*Nel merito*”, che così comincia: “*Sebbene la pronuncia della Corte di Appello Ecc.ma non possa che avere nella specie carattere rescindente, la comparente non può esimersi dall'allegare i motivi di merito che convincono che, se il lodo fosse stato deciso secondo “equità”, come richiesto agli Arbitri nella convenzione di arbitrato, le decisioni sarebbero state ben diverse, così come sarebbe stato ben diverso se il Collegio, pur applicando le norme di diritto, non fosse incorso in evidenti sviste ed errori che hanno pregiudicato i diritti di Omep*”.

Segue una serie di articolate censure di merito della decisione arbitrale, sia nella parte in cui il Collegio non ha ritenuto sussistenti alcune delle ragioni di credito vantate da OMEP verso COSMOS (paragrafo “A”), sia nella parte in cui il Collegio ha accolto le pretese creditorie avanzate da COSMOS verso OMEP (paragrafo “B”).

Per questi motivi parte attrice ha concluso chiedendo in via preliminare la sospensione dell'efficacia esecutiva del lodo impugnato e nel merito di dichiararlo nullo ed improduttivo di effetti.



3. Si è costituita in giudizio COSMOS, che ha eccepito sia l'inammissibilità che l'infondatezza di tutti i motivi di impugnazione e ne ha chiesto il rigetto.

4. In data 18.12.12 veniva discussa e decisa la richiesta di sospensione nel sub procedimento n. 1608-1/12 R.G., nel quale si costituiva COSMOS opponendosi alla domanda; la Corte rigettava l'istanza con ordinanza a verbale di udienza (*"ritenuto che i motivi di impugnazione del lodo non appaiono di consistenza tale da renderne probabile l'accoglimento..."*).

Nel merito le parti precisavano le rispettive conclusioni all'udienza del 19.06.18 e la causa veniva trattenuta in decisione, concedendo i termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e repliche.

5. Occorre preliminarmente chiarire che il presente arbitrato è stato promosso da COSMOS ai sensi della clausola compromissoria contenuta all'art. 26 dello Statuto di detto Consorzio, del seguente tenore: *"Qualunque controversia dovesse sorgere circa l'interpretazione o l'applicazione del presente statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni degli organi sociali, nonché le controversie insorte nei rapporti fra la società e le imprese associate o fra le imprese associate medesime, qualora l'intervento del Consiglio non abbia prodotto risultati pacificatori, e per la quale sia ammesso il ricorso all'arbitrato, sarà deferita ad un collegio di tre arbitri amichevoli compositori, i quali verranno nominati uno per parte ed il terzo, con funzioni di presidente, dai primi due eletti d'accordo fra loro o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione ha sede la società. Il collegio giudicherà secondo equità, con piena libertà di forma, impregiudicato il diritto al contraddittorio. La decisione del collegio sarà inappellabile, salve le impugnazioni previste da norme inderogabili di legge, e dovrà essere resa entro novanta giorni dalla costituzione del collegio stesso, salvo il caso in cui le questioni da risolversi abbiano diretta influenza sull'attività della società, nel qual caso il termine sarà di sessanta giorni. I soci si impegnano a dare piena ed immediata esecuzione al lodo come se esso costituisse un'obbligazione da essi medesimi soci assunta"*.

Il contenuto della clausola compromissoria consente di prendere posizione sull'individuazione dei limiti oggettivi del giudizio di impugnazione del lodo arbitrale.

Tale problematica, come è noto, sino al recente intervento delle Sezioni Unite della Cassazione è stata una questione largamente controversa nei casi in cui, come quello di specie, il giudizio arbitrale sia stato introdotto dopo la legge di riforma dell'arbitrato (dec. leg.vo 2.2.06 n. 40), ma sulla base di una clausola compromissoria pattuita dalle parti precedentemente, nella quale non era stato espressamente previsto che il lodo potesse essere impugnato per nullità per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia.



Invero il testo del comma 2 dell'art. 829 cpc anteriore alla riforma recitava: «*L'impugnazione per nullità è altresì ammessa se gli arbitri nel giudicare non hanno osservato le regole di diritto, salvo che le parti li avessero autorizzati a decidere secondo equità o avessero dichiarato il lodo non impugnabile*».

Viceversa l'attuale testo del comma 3 dell'art. 829 cpc, come modificato dalla riforma, recita: «*L'impugnazione per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia è ammessa se espressamente disposta dalle parti o dalla legge. È ammessa in ogni caso l'impugnazione delle decisioni per contrarietà all'ordine pubblico*».

Dunque sotto il vigore della vecchia disposizione l'impugnazione del lodo per violazione delle regole di diritto era ammessa come regola dalla legge, salva diversa disposizione delle parti; viceversa dopo la riforma tale impugnazione è consentita solo nel caso in cui sia stata espressamente prevista dalle parti o dalla legge stessa.

Conseguentemente una parte della giurisprudenza ha ritenuto incongrua, o addirittura anticostituzionale, l'esclusione della possibilità di impugnare il lodo anche per violazione delle regole di diritto inerenti il merito della controversia nei casi in cui ciò non sia stato espressamente previsto dalla clausola compromissoria pattuita anteriforma (come appunto è il caso di specie), considerato che all'epoca di tali accordi compromissori le parti non avevano verosimilmente inserito nelle loro convenzioni di arbitrato questa espressa pattuizione sol perché al momento non ve ne era alcun bisogno, in quanto si sarebbe trattato di una previsione puramente pleonastica, dato che ciò era già previsto come regola generale dalla legge.

Altra parte della giurisprudenza ha invece ritenuto che la questione dovesse essere decisa in senso contrario, in applicazione della norma transitoria di cui all'art. 27, comma quarto dec. leg.vo 40.06, secondo la quale le nuove disposizioni del Capo V (“delle impugnazioni”) si applicano a tutti i procedimenti nei quali la domanda di arbitrato è stata proposta successivamente all'entrata in vigore del medesimo decreto, a prescindere da quando sia stata pattuita la convenzione di arbitrato e dal contenuto della clausola compromissoria.

Il contrasto giurisprudenziale è stato recentemente risolto dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione: “*In tema di arbitrato, l'art. 829, comma 3, c.p.c., come riformulato dall'art. 24 del d.lgs. n. 40 del 2006, si applica, ai sensi della disposizione transitoria di cui all'art. 27 del d.lgs. n. 40 cit., a tutti i giudizi arbitrali promossi dopo l'entrata in vigore della novella, ma, per stabilire se sia ammissibile l'impugnazione per violazione delle regole di diritto sul merito della controversia, la legge - cui l'art. 829, comma 3, c.p.c., rinvia - va identificata in quella vigente al momento della stipulazione della convenzione di arbitrato, sicché, in caso di convenzione cd. di diritto comune stipulata anteriormente all'entrata in vigore della nuova disciplina, nel silenzio delle parti deve*



*intendersi ammissibile l'impugnazione del lodo, così disponendo l'art. 829, comma 2, c.p.c., nel testo previgente, salvo che le parti stesse avessero autorizzato gli arbitri a giudicare secondo equità o avessero dichiarato il lodo non impugnabile” (cfr. Cass. Sez. Un., Sentenza n. 9284 del 09/05/2016, Rv. 639686 - 01).*

Questo principio è stato successivamente confermato anche da Cass. Sez. 1 - , Sentenza n. 17339 del 13/07/2017 (Rv. 644972 - 01) : *“In tema di impugnazione del lodo per violazione delle regole di diritto sul merito della controversia, l'art. 829, comma 3, c.p.c., come riformulato dall'art. 24 del d.lgs. n. 40 del 2006, si applica, ai sensi della disposizione transitoria di cui all'art. 27 dello stesso decreto, a tutti i giudizi arbitrali promossi dopo l'entrata in vigore della novella (2 marzo 2006); tuttavia, per stabilire se sia ammissibile tale impugnazione, la legge, cui l'art. 829, comma 3, c.p.c. rinvia, deve essere identificata in quella vigente al momento della stipulazione della convenzione di arbitrato, sicché, in caso di procedimento arbitrale attivato dopo l'entrata in vigore della nuova disciplina - ma in forza di convenzione stipulata anteriormente - nel silenzio delle parti è applicabile l'art. 829, comma 2, c.p.c. nel testo previgente, che ammette l'impugnazione del lodo per violazione delle norme inerenti al merito, salvo che le parti stesse avessero autorizzato gli arbitri a giudicare secondo equità o avessero dichiarato il lodo non impugnabile”.*

Applicati questi principi al caso di specie e ritenuto quindi che questo giudizio di impugnazione del lodo arbitrale debba essere disciplinato dall'art. 829, comma 2 c.p.c. nel testo previgente, appunto perchè la clausola compromissoria contenuta nello Statuto del Consorzio COSMOS è antecedente alla legge di riforma dell'arbitrato di cui al dec. leg.vo 2.2.06 n. 40, ne consegue che non è ammissibile alcuna censura inerente la violazione di regole di diritto inerenti il merito della controversia, in quanto le parti nella predetta clausola hanno espressamente autorizzato gli arbitri a giudicare secondo equità ed hanno altresì dichiarato il lodo non impugnabile.

**6.1.** Passando all'esame del primo motivo di impugnazione, OMEP sostiene che il Collegio avrebbe pronunciato fuori dei limiti della convenzione di arbitrato (violazione dell'art. 829 n. 4 cpc), in quanto la clausola compromissoria prevedeva lo svolgersi di un arbitrato irrituale, come inequivocabilmente desumibile dall'esplicito riferimento alla funzione degli arbitri di *“amichevoli compositori”*, alla regola di giudizio *“secondo equità, con piena libertà di forma”* ed anche *con “decisione inappellabile”*, nonché infine alla previsione *“I soci si impegnano a dare piena ed immediata esecuzione al lodo come se esso costituisse un'obbligazione da essi medesimi soci assunta”*.

Quest'ultimo, a parere di parte attrice, sarebbe un elemento decisivo per convincersi della volontà degli associati del consorzio di dare mandato agli arbitri di definire le future controversie mediante determinazione contrattuale e non mediante lodo avente gli effetti di sentenza pronunciata



dall'Autorità Giudiziaria, considerato il costante orientamento espresso dalla S.C. in tema di distinzione tra arbitrato rituale e irrituale: *“Posto che sia l'arbitrato rituale che quello irrituale hanno natura privata, la differenza tra l'uno e l'altro tipo di arbitrato non può imperniarsi sul rilievo che con il primo le parti abbiano demandato agli arbitri una funzione sostitutiva di quella del giudice, ma va ravvisata nel fatto che, nell'arbitrato rituale, le parti vogliono che si pervenga ad un lodo suscettibile di essere reso esecutivo e di produrre gli effetti di cui all'art. 825 cod. proc. civ., con l'osservanza del regime formale del procedimento arbitrale, mentre nell'arbitrato irrituale esse intendono affidare all'arbitro (o agli arbitri) la soluzione di controversie (insorte o che possano insorgere in relazione a determinati rapporti giuridici) soltanto attraverso lo strumento negoziale, mediante una composizione amichevole o un negozio di accertamento riconducibile alla volontà delle parti stesse, le quali si impegnano a considerare la decisione degli arbitri come espressione della loro volontà”* (cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 14972 del 02/07/2007, Rv. 598048 – 01; conformi Cass. Sez. 2, Sentenza n. 21585 del 12/10/2009, Rv. 609937 – 01; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 7574 del 01/04/2011, Rv. 617508 - 01).

Il Collegio viceversa ha indubbiamente pronunciato un arbitrato rituale, come si evince dal fatto che il lodo è stato definito *“Lodo di arbitrato rituale”*, comincia con le parole *“Nel procedimento arbitrale rituale tra....”* ed a pag. 2 si legge: *“....dopo aver verificato la natura rituale secondo diritto dell'arbitrato dedotto nella clausola compromissoria...”*.

A parere della Corte occorre premettere che OMEP ha correttamente impostato la censura impugnando il lodo per nullità ex art. 829 n. 4 cpc di fonte alla Corte d'Appello, anziché considerarlo un lodo contrattuale, annullabile ai sensi dell'art. 808 ter cpc dal giudice competente secondo le regole ordinarie: *“Ove gli arbitri abbiano ritenuto la natura rituale dell'arbitrato ed abbiano, pertanto, provveduto nelle forme di cui agli artt. 816 e ss. cod. proc. civ., l'impugnazione del lodo, anche se diretta a far valere la natura irrituale dell'arbitrato ed i conseguenti "errores in procedendo" commessi dagli arbitri, va proposta davanti alla Corte di Appello ai sensi degli artt. 827 e ss. cod. proc. civ. e non nei modi propri dell'impugnazione del lodo irrituale, ossia davanti al giudice ordinariamente competente. Agli effetti dell'individuazione del mezzo con cui il lodo va impugnato, ciò che conta, infatti, è la natura dell'atto in concreto posto in essere dagli arbitri, più che la natura dell'arbitrato come previsto dalle parti; pertanto, se, come nella specie, sia stato pronunciato un lodo rituale nonostante le parti avessero previsto un arbitrato irrituale, ne consegue che quel lodo è impugnabile esclusivamente ai sensi degli artt. 827 e ss. cod. proc. civ.”* (cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 6842 del 24/03/2011, Rv. 617378 - 01; conforme Cass. Sez. 1, Sentenza n. 19129 del 06/09/2006, Rv. 593636 - 01); per l'ipotesi contraria: *“Il mezzo di impugnazione del lodo arbitrale deve essere individuato in base alla natura dell'atto concretamente*



*posto in essere dagli arbitri e non dell'arbitrato come previsto dalle parti, per cui, se è stato pronunciato un lodo irrituale nonostante che alcune delle parti sostengano di avere, in realtà, pattuito una clausola per arbitrato rituale, il lodo medesimo deve essere impugnato, sia pure allo scopo di far valere il carattere rituale dello stesso, non innanzi alla corte di appello, a norma dell'art. 828 cod. proc. civ., ma in base alle norme ordinarie sulla competenza e con l'osservanza del doppio grado di giurisdizione, facendo valere i vizi di manifestazione della volontà negoziale”* (cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 25258 del 08/11/2013, Rv. 628714 - 01) .

Va anche precisato che la censura prospettata da OMEP, se fondata, costituisce in effetti motivo di nullità del lodo: infatti nella motivazione della citata sentenza n. 6842/11 la S.C. chiarisce che è fondamentale interpretare la volontà delle parti come espressa nella clausola compromissoria per capire se esse abbiano voluto un lodo rituale o irrituale ed aggiunge: *“Infatti la pronuncia di un lodo rituale ove sia stato dalle parti previsto un arbitrato irrituale comporta la nullità del lodo stesso in quanto pronunciato "fuori dei limiti del compromesso" (art.829 c.p.c., comma 1, n. 4), che non consentiva agli arbitri di emettere un lodo rituale”*.

Ciò premesso, prima ancora di esaminare la fondatezza del motivo di impugnazione occorre prendere atto che OMEP è decaduta dal proporre la questione di nullità prevista dalla suddetta norma, come giustamente rilevato da parte convenuta COSMOS.

Occorre infatti ricordare che l'art. 829 n. 4 c.p.c. richiama espressamente *“la disposizione dell'articolo 817, quarto comma”* (in realtà si tratta del terzo), prevedendo in tal modo una decadenza nel caso in cui l'eccezione non venga tempestivamente sollevata nel corso del giudizio arbitrale, così come è avvenuto nel caso di specie e conseguentemente una preclusione dell'impugnazione per il vizio in esame: *“Con riguardo al giudizio dinanzi ad arbitri, ogni questione concernente la violazione dei limiti del compromesso e della clausola compromissoria, trovando la propria specifica disciplina nell'art. 817 cod. proc. civ., deve essere proposta "nel corso del procedimento arbitrale", con la conseguenza che in forza di tale disposizione, fatta salva dal successivo art. 829 n. 4 cod. proc. civ., la mancata tempestiva proposizione dell'eccezione preclude alla parte interessata il diritto di impugnare per nullità sotto tale profilo la pronuncia arbitrale”* (cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 8563 del 07/08/1993, Rv. 483398 – 01; conforme Cass. Sez. 1, Sentenza n. 565 del 22/01/1999, Rv. 522513 - 01; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 5266 del 12/04/2002, Rv. 553679 – 01; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 25943 del 11/12/2007, Rv. 600941 - 01).

OMEP è ben consapevole della problematica, in quanto afferma: *“non può operare la decadenza prevista; infatti la comparente non avrebbe potuto sollevare la relativa eccezione durante il procedimento perché il collegio arbitrale ha qualificato la natura dell'arbitrato e la regola di*



*giudizio solo con il lodo (senza peraltro, appunto durante il procedimento, avere sentito le parti su tali aspetti)” (vedi a pagg. 6-7 dell’atto di impugnazione del lodo).*

In realtà non è così, giacchè tutti i verbali di udienza del procedimento arbitrale recano l’intestazione: “*ARBITRATO RITUALE*” (vedi doc. nn. 1 - 9 del fasc. di parte convenuta) e nel verbale n.1 del 5.5.11, ove gli arbitri dichiarano di accettare l’incarico e concedono termini alle parti per il deposito di atti difensivi e documenti, si legge a chiare lettere: “*accettano formalmente, ai sensi dell’art. 813 c.p.c., l’incarico di arbitri nel procedimento sopra indicato e fissano quale sede del presente arbitrato rituale lo studio del Presidente, dott.ssa Angela Paganelli in Montecatini Terme...*”.

Di conseguenza sin dall’inizio del procedimento parte attrice era a conoscenza della natura rituale dell’arbitrato ritenuta dal Collegio ed avrebbe quindi potuto (e dovuto) sollevare in sede di arbitrato la questione di cui si duole soltanto adesso.

Parte attrice risulta pertanto decaduta dal sollevare questo vizio di nullità del lodo e quindi il primo motivo di impugnazione è inammissibile.

**6.2.** Con il secondo motivo di impugnazione OMEP lamenta la violazione dell’art. 112 cpc, con riferimento all’art. 829 n. 12) cpc.

OMEP con la propria domanda n. 7 aveva chiesto il pagamento della somma di euro 2.496,00 per ciascun tram oggetto della commessa Sirio-Atene (ordine n. 066/03 del 3.4.03), deducendo di vantare a tale titolo un credito verso COSMOS di euro 42.078,03 oltre IVA; nel corso del giudizio, preso atto che dalla documentazione successivamente acquisita agli atti risultava che la quota in percentuale di competenza OMEP era maggiore rispetto a quella inizialmente ipotizzata, precisava in comparsa conclusionale che il credito per tale titolo (punto 4 della comparsa conclusionale - pag. 5) ammontava ad euro 52.660,60 oltre IVA.

Il Collegio, pur dando atto che dalla documentazione prodotta in corso di causa (sulla base della quale OMEP sosteneva una diversa quantificazione del proprio credito) risultava “*provata la quota pari al 60.28% di competenza della Omep*”, ha limitato la condanna di COSMOS alla quantificazione iniziale, ritenendo di non poter accogliere la domanda di OMEP per una somma maggiore rispetto a quella inizialmente richiesta nella memoria del 25.5.11 perché la parte aveva concluso “*nel merito come da memoria autorizzata depositata il 25.5.11*”.

OMEP ritiene che il Collegio con questa decisione avrebbe violato l’art. 112 cpc in quanto, ai fini della corretta interpretazione della domanda, avrebbe dovuto tener conto “*della volontà della parte quale emergente non solo dalla formulazione letterale delle conclusioni assunte nella citazione, ma anche dall’intero complesso dell’atto che le contiene, considerando la sostanza della pretesa, così come è stata costantemente percepita dalle parti nel corso del giudizio di primo grado, tenendo*



*conto non solo delle deduzioni e delle conclusioni inizialmente tratte nell'atto introduttivo, ma anche della condotta processuale delle parti, nonché delle precisazioni e specificazioni intervenute in corso di causa* (Cass. civ. sez. II, 16 settembre 2004, n. 18653).

La Corte ritiene che questa censura non sia ammissibile.

Invero l'art. 829 n. 12 cpc prevede che il lodo arbitrale possa essere impugnato per nullità *“se non ha pronunciato su alcuna delle domande od eccezioni proposte dalle parti in conformità della convenzione di arbitrato”*, ma in questo caso non vi è stata affatto un'omessa pronuncia del Collegio Arbitrale sulla domanda di pagamento di OMEP, bensì una pronuncia di accoglimento parziale di tale domanda.

Di conseguenza la tesi OMEP secondo la quale il Collegio avrebbe dovuto tener conto ai fini del decidere della domanda (implicitamente) formulata in sede di conclusioni, più ampia quanto al *petitum* di quella contenuta nella precedente memoria difensiva del 25.5.11, pena altrimenti la violazione del principio di cui all'art. 112 cpc, si risolve in una censura di violazione di norme di diritto relative al merito della controversia, inammissibile in questo giudizio di nullità del lodo per i motivi già esposti al precedente punto n. 5.

Che si tratti di una censura inerente il merito della controversia è innegabile, sol che si consideri che il Collegio Arbitrale ha giustificato la propria decisione invocando per l'appunto l'art. 112 cpc: *“il Collegio, a prescindere dalla fondatezza delle prospettazioni di merito, non può, senza violare il precetto di cui all'art.112 cpc, accogliere la domanda per una somma maggiore (quale quella prospettata in comparsa conclusionale) rispetto a quella formalmente oggetto della richiesta (quale quella indicata nella memoria del 25 maggio 2011)”*.

**6.3.** Stesse argomentazioni valgono all'evidenza per il terzo e il quarto motivo di impugnazione, dove OMEP lamenta la violazione da parte del Collegio di norme di diritto inerenti il merito della controversia senza neppure inquadrare dette censure quali specifici vizi di nullità del lodo, ai sensi di uno dei casi tassativamente previsti dall'art. 829 cpc, numeri da 1 a 12.

In ogni caso trattasi di una difesa di OMEP assolutamente contraddittoria rispetto al primo motivo di impugnazione: è infatti evidente che, se si ritiene che il lodo sia nullo per avere gli arbitri deciso secondo diritto e non secondo equità, come sarebbe stato loro imposto dalla clausola compromissoria, non si può poi invocare la pretesa nullità del lodo per violazione di norme di diritto.

Invero è pacifico che, se la clausola compromissoria ha autorizzato gli arbitri a decidere secondo equità, come nel nostro caso, è poi inammissibile l'impugnazione del lodo per violazione di norme di diritto: *“L'inammissibilità dell'impugnazione del lodo arbitrale per inosservanza di regole di diritto, ai sensi dell'art 829, secondo comma, cod. proc. civ., nel caso in cui le parti abbiano*



*autorizzato gli arbitri a decidere secondo equità, sussiste anche qualora gli arbitri abbiano in concreto applicato norme di legge, ritenendole corrispondenti alla soluzione equitativa della controversia, non risultando, per questo, trasformato l'arbitrato di equità in arbitrato di diritto"* (cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 23544 del 16/10/2013, Rv. 628290 - 01) .

Come giustamente osservato da parte convenuta COSMOS, *"la clausola compromissoria prevede che gli arbitri giudichino "secondo equità". Si deve ricordare che , secondo un ormai consolidato orientamento giurisprudenziale, "Gli arbitri autorizzati a pronunciare secondo equità sono svincolati dalla rigorosa osservanza delle norme di diritto, avendo facoltà di ricorrere ai criteri e principi di prudenza e di opportunità che appaiano più equi alla loro coscienza, con la conseguenza che resta preclusa, ai sensi dell'art. 829, 2° comma, ultima parte c.p.c., l'impugnazione per nullità del lodo per violazione delle norme di diritto sostanziale o in generale per errore in iudicando"* ( Cass. civ. Sez I 7.8.1993, n. 8563, Mass Giur. It., 1993). ....*Pertanto, ogni valutazione circa i motivi dell'impugnazione svolti in diritto ai nn. II),III) e IV) dell'atto di citazione, così come i motivi esposti in fatto, risulta preclusa alla Corte d'Appello, essendo per tale motivo l'impugnazione inammissibile"*.

**7.** Per tutti i motivi sopra esposti l'impugnazione del lodo risulta quindi inammissibile e deve essere rigettata.

In applicazione del principio di soccombenza OMEP va condannata al pagamento delle spese processuali del presente giudizio, che si liquidano come da dispositivo sulla base dei parametri medi del DM 55/14 in relazione al valore della causa (come risultante dal valore delle domande accolte nel lodo), esclusa la fase istruttoria.

### **P.Q.M.**

la Corte d'Appello di Firenze, definitivamente pronunciando nella causa in oggetto, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, dichiara inammissibile l'impugnazione proposta da O.ME.P. Officine Meccaniche Pierallini s.p.a. avverso il lodo emesso in Montecatini Terme (PT) in data 27 aprile 2012 dal Collegio Arbitrale composto dal Presidente dott.ssa Angela Paganelli e dagli arbitri avv.to Maurizio Bozzaotre e avv.to Andrea Abbri e condanna la medesima società al pagamento delle spese processuali in favore della convenuta COS.MO.S. TRANSPORTATION SYSTEM scarl, liquidate in complessivi € 13.000,00 per onorari di avvocato, oltre al 15% per spese forfettarie, oltre IVA e Cap come per legge.

Così deciso in Firenze, in camera di consiglio, in data 19.2.19

Il Cons. est.

Dott.ssa Dania Mori

Il Pres.

dott. Edoardo Monti

